

N.



Comune di Monte San Biagio

Provincia di Latina

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI: FONDI - MONTE SAN BIAGIO – SANTII COSMA E
DAMIANO**

PROCEDURA APERTA
(ai sensi del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50 e s.m.i.)

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA ALUNNI**

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale degli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo.

Le prestazioni richieste all'appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate nel presente Capitolato.

Le modalità, e condizioni e i criteri per la partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara.

E' comunque in facoltà dell'Amministrazione di adeguare l'effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli alunni, nonché chiedere all'appaltatore l'attivazione di ulteriori linee di trasporto scolastico agli stessi prezzi di aggiudicazione. Inoltre all'occorrenza e previo accordo con il competente ufficio comunale i percorsi possono essere modificati al fine di garantire le richieste di trasporto da parte dell'utenza. Dette variazioni al servizio sono ammissibili esclusivamente qualora ricorrano i presupposti indicati all'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e con le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo.

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I servizi sono contemplati CPV 60130000-8 e sono quindi soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Sono inoltre soggetti al D.M. 31.01.1997, alla L.R. Lazio 30 Marzo 1992, n. 29 e s. m. i., al Codice della Strada, nonché alla normativa vigente in materia.

L'Impresa Aggiudicataria (di seguito I.A.) è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all'affidamento del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico", pertanto l'I.A. è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994, "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Art. 3 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO E DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è fissata in anni cinque a partire dalla data di stipula del contratto. Gli anni di riferimento del servizio sono quelli scolastici. Generalmente l'anno scolastico inizia entro la prima decade di settembre di ogni anno e termina entro la prima decade del mese di giugno dell'anno successivo. Qualora il contratto venga stipulato nel corso dell'anno scolastico corrente la scadenza dello stesso si avrà dopo cinque anni (esempio: il contratto stipulato il 31 marzo 2019 scadrà il 30 marzo 2024)

Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto ed in caso di esito positivo della gestione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, il Comune si riserva la facoltà, di rinnovare l'affidamento di un servizio conforme al progetto presentato, agli stessi patti e condizioni, nei due anni successivi alla stipula del contratto iniziale. Le condizioni per il rinnovo dell'affidamento dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente Capitolato, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato con le modalità di cui al successivo articolo 14.

Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'affidatario si impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni a semplice richiesta del Comune, per un periodo non superiore a 9 mesi (proroga tecnica).

Il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli eventuali rinnovi e proroga tecnica è di Euro 911.433.60 (oltre Euro 8.000,00 non soggetti a ribasso) + IVA al 10% come di seguito indicato.

Il valore del contratto sarà quello risultante dall'applicazione del prezzo chilometrico di aggiudicazione moltiplicato per il numero dei chilometri previsti dal presente capitolato per la durata dell'appalto. L'importo contrattuale rappresenterà quindi il corrispettivo dovuto all'affidatario per il periodo di durata del servizio. Il valore dell'appalto è composto dai seguenti elementi:

- 1) spesa annua presunta (al lordo del ribasso) ottenuta moltiplicando il costo chilometrico a base d'asta pari a Euro 1,65 (al netto di IVA) per il numero complessivo dei chilometri pari a n. 69.048;
- 2) spesa annua non soggetto a ribasso Euro 1.000,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza;
- 3) facoltà di ricorrere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto;
- 4) facoltà di rinnovo per ulteriori due anni alle medesime condizioni contrattuali dell'appalto;
- 5) facoltà di proroga tecnica per ulteriori mesi n. 9 (nove).

Il quadro economico per l'appalto è stato determinato come di seguito indicato:

ANNI SCOLASTICI CINQUE		
SEZIONE A		
A1	Importo a base di gara (Euro 113.929,20 per anno scolastico)	€ 569.646,00
A2	Iva 10%	56.964,60
Totale importo (A)		€ 626.610,60
SEZIONE B		
B1	Pubblicazioni	€ 3.000,00
B2	Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 11.253,63
B3	Contributo ANAC	€ 375,00
Totale importo (B)		€ 14.628,63
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 641.239,23

- anni scolastici DUE (Rinnovo) art. 35 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.:

ANNI SCOLASTICI DUE		
SEZIONE A		
A1	Importo a base di gara (Euro 113.929,20 per anno scolastico)	€ 227.858,40
A4	Iva 10%	€ 22.985,84
Totale importo (A)		€ 252.844,24
SEZIONE B		
B1	Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 4.101,45
Totale importo (B)		€ 4.101,45

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 256.945,69
---------------------------------	--------------

– complessivo a base di gara comprensivo di rinnovo e proroga tecnica

ANNI SCOLASTICI CINQUE OLTRE DUE PER RINNOVO E PROROGA TECNICA		
A1	Importo a base di gara compreso il rinnovo (Euro 113.929,20) per anno scolastico)	€ 797.504,40
A2	Proroga tecnica mesi 9 (nove) (Euro 1,65X 69.048 Km)	€ 113.929,20
A3	Totale Importo a base di gara comprensivo di rinnovo e proroga tecnica	€ 911.433,60
A6	Iva 10%	€ 91.143,36
Totale importo (A)		€1.002.576,96
SEZIONE B		
B1	Pubblicazioni	€ 3.000,00
B2	Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (compreso la proroga tecnica)	€ 17.405,80
B3	Contributo ANAC	€ 375,00
Totale importo (B)		€ 20.780,80
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€1.023.357,76

Ai sensi art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 – Decreto correttivo al nuovo codice appalti - si individuano nella percentuale del 50% circa i costi della manodopera.

L'importo a base di gara è il costo chilometrico del servizio Euro 1,65 (unovirgolasessantacinque).

Art. 4 - SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D'APPALTO

Il servizio comprende l'esecuzione del trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo da effettuarsi sul territorio comunale garantendo il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno.

Il servizio si articola nel:

- trasporto relativo alle scuole dell'infanzia e dell'obbligo.
- eventuale trasporto alunni per attività scolastiche (gite didattiche ecc.).

Il trasporto scolastico dovrà essere effettuato secondo quanto dettagliatamente indicato nell'allegato "1" al disciplinare di gara, che definisce percorsi ed orari in relazione alla zonizzazione delle scuole e dei servizi stabilita dal Comune di Monte San Biagio. Tale zonizzazione è tuttavia suscettibile di mutamento in ragione delle effettive iscrizioni al servizio e di eventuali diverse organizzazioni degli orari delle attività scolastiche.

I trasporti indicati nel predetto allegato 1 potranno essere oggetto di modifiche riduzioni o integrazioni che l'Amministrazione comunicherà all'I.A. almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio. Resta fermo al riguardo quanto stabilito dall'art. 106 del DLgs 50/2016 in merito alle varianti contrattuali.

Entro il mese di agosto di ogni anno verrà definito il programma di esercizio per il successivo anno scolastico. Dopo 20 giorni dall'inizio del trasporto scolastico l'I.A. dovrà effettuare un controllo sui servizi effettuati verificando i percorsi e gli orari e proponendo al Comune le necessarie modifiche per accogliere le richieste dell'utenza. All'amministrazione compete di definire le variazioni al servizio e l'Impresa ha l'obbligo di renderle operative entro 2 giorni dalla comunicazione dandone notizia all'utenza e alle scuole interessate. Anche per detta fattispecie trova applicazione l'art. 106 del DLgs 50/2016.

Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di proclamazione di sciopero l'I.A. è tenuta ad avvertire tempestivamente sia il Comune che le Scuole interessate, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa. Saranno garantire le prestazioni indispensabili di cui alla normativa nazionale (L. 146/1990 e s.m.) come individuate dalle corrispondenti accordi sindacali aziendali.

Le modifiche temporanee del servizio dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili saranno comunicate immediatamente dall'I.A. dall'Ufficio preposto del Comune. Qualora tali modifiche abbiano una durata superiore ai 2 giorni i percorsi e gli orari dovranno essere autorizzati dal Comune stesso e le conseguenti variazioni saranno oggetto di conguaglio sulla base dell'effettiva percorrenza. Il mancato rispetto degli orari concordati causato da interruzioni stradali, qualora siano ripetitive o rischino di diventare strutturali, deve essere comunicato all'Ufficio competente presso il Comune, per l'adozione dei provvedimenti opportuni. Anche nel caso di ritardi per intensità del traffico questi devono essere comunicati al Comune ed adottati i provvedimenti di modifica degli orari senza pretendere revisione dei prezzi. Eventuali ritardi accidentali, per guasti o eventi del tutto imprevedibili (incidenti ecc.) devono essere annotati giornalmente da parte dell'autista su apposito diario di bordo.

Nel caso in cui per sopraggiunte avarie di uno o più mezzi durante l'esecuzione del servizio i mezzi stessi non potessero essere utilizzati, l'I.A. è tenuta ad avvisare degli eventuali ritardi il Comune e gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli automezzi stessi entro 30 minuti dall'evento.

In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, l'I.A. dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che dovranno essere autorizzate dal Comune, per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti, al Comune e alle scuole interessate.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato l'Amministrazione potrà sostituirsi all'appaltatore senza formalità di sorta, anche attraverso l'affidamento ad altra Ditta con rivalsa delle spese a carico dell' I.A. ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

L' I.A. potrà proporre la variazione totale o parziale dei percorsi che sarà discrezione dell'Amministrazione, sussistendone i presupposti di legge, accogliere. L' I.A. deve partecipare con un Responsabile referente ad incontri collettivi o con singoli utenti programmati dall'Amministrazione per illustrare i percorsi e per rilevare le richieste dell'utenza. Inoltre l' I.A. deve tenere incontri con il competente ufficio comunale prima dell'inizio dell'anno scolastico per la programmazione generale del servizio ed ogni qualvolta il Comune lo ritenga opportuno.

Durante il trasporto dei bambini l' I.A. assicurerà sia il personale autista che quello di vigilanza.

Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto sono le seguenti:

- luogo di espletamento: ambito territoriale comunale ed eventuali comuni limitrofi;
- periodo di espletamento: durata del contratto
- giorni settimanali di espletamento: dal lunedì al venerdì;
- caratteristiche del servizio: raccolta e discesa degli alunni a domicilio dell'utente.
- trasporto esclusivamente degli aventi diritto e divieto d'accesso a persone estranee al servizio;
- consegna degli alunni ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzati. Nel caso non siano presenti alla fermata i genitori o persone autorizzate per prendere in consegna il minore, l'alunno deve essere accompagnato presso il Comando di Polizia Locale o presso la Stazione dei Carabinieri di Monte San Biagio e custodito dal personale di servizio che dovrà avvertire con la massima tempestività i genitori o altri aventi titolo;
- il Comune dovrà fornire all' I.A. prima dell'inizio dell'anno scolastico l'elenco degli alunni da trasportare suddivisi per scuola con indicati i genitori e le persone incaricate di prendere in consegna l'alunno con i recapiti telefonici, possibilmente di telefono mobile;
- numero di mezzi da utilizzare per l'espletamento del servizio: fermo il numero minimo sotto riportato quelli necessari a garantire l'assoluto rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni e il trasporto del numero degli utenti presenti su ogni singola corsa;
- personale impiegato: fermo il numero minimo per gli scuolabus sotto riportato in quantità sufficiente a garantire il regolare e tempestivo svolgimento del servizio anche nei casi di assenze di personale impiegato;
- modifiche del servizio: è fatta salva la possibilità, con le modalità previste nel presente capitolato e nel rispetto delle previsioni legislative, anche di parziali modifiche alle linee mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso.

L' I.A. dovrà utilizzare la tipologia di automezzi previsti dalla normativa di gara per ogni linea.

I mezzi da utilizzare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) n. 1 scuolabus da 40 posti alunni per il trasporto di alunni disabili, muniti di pedana elevatrice ed abilitati per il trasporto di alunni su sedia a rotelle;
- b) n. 1 scuolabus da 40 posti alunni;

c) n. 1 scuolabus da 48 posti alunni.

Art. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente servizio è da considerarsi, altresì, servizio pubblico essenziale, ai sensi della L. 12/06/1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto in caso di sciopero, l'aggiudicatario è tenuto a conformarsi alla disciplina prevista per i servizi pubblici essenziali di cui alla Legge n. 146/90 e s.m.i., in modo da garantire la continuità del servizio di trasporto. Nel caso di sciopero del personale della scuola o altra modifica o interruzione del servizio scolastico, il Comune darà tempestiva comunicazione circa le modalità di effettuazione del servizio o di eventuale sospensione.

Art. 6 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI DA UTILIZZARE

I mezzi da utilizzare dovranno essere idonei per caratteristiche tecniche e costruttive, dimensioni, capacità di trasporto a svolgere il servizio in oggetto nei percorsi che, di anno in anno, costituiranno il programma e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- rispondenti alle prescrizioni del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i.;
- rispettare i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione previsti dal Codice della strada e dalla normativa specifica;
- essere dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli;
- essere dotati di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda);
- essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli;
- avere colorazione, secondo la normativa vigente, ed aver esposto ben visibile nella facciata anteriore "COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO SERVIZIO SCUOLABUS", mentre nel retro la dicitura "ATTENZIONE SALITA E DISCESA BAMBINI" o analoga segnaletica;
- non potranno essere utilizzati automezzi omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3;
- non devono essere stati immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 2014;
- in deroga a quanto previsto al punto precedente ed in considerazione dell'utilizzo saltuario, l'immatricolazione dei mezzi utilizzati come riserva non potranno essere antecedente al 1° gennaio 2013;
- per ogni automezzo dovrà essere previsto che l'autista sia dotato di telefono cellulare con auricolare o vivavoce per comunicare con gli Uffici Comunali, con la sede dell'appaltatore e per eventuali emergenze;
- ogni automezzo dovrà montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;
- ogni automezzo dovrà avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;

In caso di necessità di utilizzo di automezzi con numero di posti superiore, per maggiore presenza di utenti, L'I.A. ha l'obbligo di sostituire l'autobus o lo scuolabus con un mezzo di capienza sufficiente a soddisfare il trasporto di tutti gli utenti seduti.

L'I.A. appaltatrice ha l'obbligo di disporre di un numero di mezzi di riserva con min 30 posti a sedere per imprevisti/emergenze non inferiore a n. 1.

Nel caso in cui il concorrente propone, per il servizio oggetto dell'appalto, scuolabus di prima immatricolazione (in questo caso nell'offerta tecnica dovrà essere indicato la casa costruttrice e il modello nonché documenti che dimostrano l'impegno all'acquisto o alla

disponibilità), tali mezzi dovranno essere disponibili entro 60 (sessanta giorni) dalla stipula del contratto. Il concorrente qualora opti per quest'ultima soluzione dovrà essere in grado di iniziare il servizio con 3 (tre) scuolabus con prima immatricolazione a partire dall'anno 2013.

Criteri ambientali minimi (CAM)

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012, recante: "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 2012 e s.m.i. si determinano i seguenti criteri ambientali minimi validi per tutti i mezzi relativi al trasporto scolastico.

Limiti di emissioni di inquinanti (punto 6.2.1 Decreto Ministro Ambiente del 8 /05/2012)

I livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n.715/2007 (e s.m.i.) in vigore ai fini dell'immatricolazione. Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell'immatricolazione i livelli di emissioni stabiliti nella tabella 2 dell'Allegato I dello stesso Regolamento, i veicoli offerti dovranno rispettare tali livelli di emissione

come limiti massimi.

Verifica: il concorrente deve attestare la nell'offerta tecnica la conformità al criterio.

Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO2) (punto 6.2.2 Decreto Ministro)

Le emissioni di CO2 dei veicoli offerti non devono essere superiori ai seguenti limiti:

Categoria di veicolo	CO2 g/km
<i>Fuoristrada</i>	<i>175</i>
<i>Furgoni (N1, classe I)</i>	<i>150</i>
<i>Altre categorie</i>	<i>130</i>
<i>Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (N1, classe II e III)</i>	<i>225</i>

Verifica: *L'offerente deve indicare il livello di emissioni di CO2 per ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto, misurato in omologazione. Per i veicoli a doppia alimentazione, il livello di emissioni di CO2 considerato sarà pari a quello correlato all'alimentazione da carburante alternativo (metano o GPL).*

L'I.A. provvisoria dovrà fornire la documentazione tecnica per verificare la veridicità dei dati dichiarati o, in caso di veicoli immatricolati, presentare copia della carta di circolazione di ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto.

Il mancato rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE DEL MEZZO

I conducenti dovranno essere in possesso della patente di guida e delle eventuali ulteriori abilitazioni previste dall'art. 116 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.).

I conducente deve obbligatoriamente essere identificabile vestendo apposita divisa ed essere munito di distintivo riportante le proprie generalità e quelle della Ditta Aggiudicataria.

In particolare il conducente deve:

- a) espletare il servizio con diligenza adottando le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza degli utenti in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura porte, avvio dello scuolabus);
- b) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- c) essere dotato di telefono cellulare con dispositivo di viva voce (o auricolare) al fine di garantire la tempestiva comunicazione con gli uffici preposti;
- d) effettuare il servizio di trasporti degli utenti solo in presenza dell'accompagnatore salvo situazioni di emergenza o comunque impreviste da comunicare tempestivamente all'Amministrazione.

E' fatto divieto al conducente durante il servizio:

- a) fumare a bordo del mezzo;
- b) assumere bevande alcoliche;
- c) esprimersi con modi inurbani e con gesti diseducativi o comunque, non inerenti alle proprie mansioni;
- d) far salire sugli autobus persone estranee al servizio stesso o non autorizzate dagli uffici competenti;
- e) far salire persone in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione;
- f) raccogliere e far scendere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
- g) portare animali o cose sugli autobus;
- h) deviare dal percorso per esigenze personali;
- i) dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale;
- j) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti.

L'I.A. dovrà comunicare all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, i nominativi dei conducenti facendo presente che potrà essere richiesta la sostituzione di quelli che, ad insindacabile e motivato giudizio dell'Amministrazione, risultassero non idonei o inadatti sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto l'aspetto della disponibilità nei confronti degli utenti del servizio oltre che per mancato assolvimento degli incarichi affidati o violazione dei divieti imposti. L'I.A. deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque non oltre sette giorni dalla richiesta.

Nell'esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma approvato dall'Amministrazione Comunale, raccogliendo le eventuali richieste o reclami delle famiglie degli utenti e riportandole agli Uffici Comunali competenti.

In caso di sostituzione per qualsiasi motivo l'I.A. ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione il nominativo del nuovo conducente e comunque prima della presa in servizio.

Art. 8 - IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA

Viene richiesta la presenza, per tutta la durata del percorso, di un accompagnatore in ciascun mezzo utilizzato per lo svolgimento del servizio in oggetto.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità ed assistenza e vigilanza degli alunni durante il trasporto. In particolare, la sorveglianza dovrà svolgersi con particolare attenzione affinché i comportamenti tenuti

durante la marcia e nelle operazioni di salita e discesa non procurino danni ai minori stessi, a terzi o a cose.

L'accompagnatore dovrà:

- a) nel tragitto di andata: collaborare al momento della salita/discesa dei minori sullo scuolabus sino all'ingresso degli stessi nelle strutture scolastiche;
- b) nel tragitto di ritorno: collaborare al momento della salita/discesa dei minori sullo scuolabus sino alla riconsegna dei minori ai genitori o ai soggetti maggiorenni appositamente delegati alla presa in carico degli stessi, salve eventuali diverse disposizioni date al servizio comunale preposto da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale;
- c) accompagnare, quando necessario, gli utenti sino all'entrata esterna della scuola;
- d) sorvegliare gli alunni durante la percorrenza intervenendo in modo autorevole ma corretto al fine di prevenire ogni tipo di intemperanza o danno;
- e) segnalare agli uffici comunali particolari situazioni di disagio verificatesi durante il percorso;
- f) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dell'utente.

L'accompagnatore dovrà in caso di assenza dei genitori o di persona maggiorenne delegata alla fermata di ritorno, trattenere l'alunno sullo scuolabus e, al termine del percorso, deve essere accompagnato presso il Comando di Polizia Locale o presso la Stazione dei Carabinieri di Monte San Biagio e custodito dal personale di servizio che dovrà avvertire con la massima tempestività i genitori o altri aventi titolo.

All'accompagnatore durante lo svolgimento del servizio è altresì fatto divieto di:

- a) fumare a bordo del mezzo;
- b) assumere bevande alcoliche;
- c) esprimersi con modi inurbani e con atteggiamenti diseducativi e comunque non inerenti alle proprie mansioni;
- d) portare animali o cose a bordo del mezzo;
- e) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
- f) dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale.

L'I.A. dovrà comunicare all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, i nominativi degli accompagnatori facendo presente che potrà essere richiesta la sostituzione di quelli che, ad insindacabile e motivato giudizio dell'Amministrazione, risultassero non idonei o inadatti sotto l'aspetto della disponibilità nei confronti degli utenti del servizio oltre che per mancato assolvimento degli incarichi affidati o violazione dei divieti imposti.

L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque sempre in carico all'I.A..

Art. 9 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'I.A. svolge il servizio con propri capitali e mezzi tecnici e amministrativi, con proprio personale e con autoveicoli (in disponibilità a qualunque titolo) a suo rischio, e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso

ed esonera il Comune di Monte San Biagio da qualunque responsabilità - nessuna esclusa - attinente lo svolgimento del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico ha inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico.

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti per ciascun anno scolastico e secondo gli orari di inizio e termine delle attività scolastiche dei singoli plessi e nel rispetto di tali orari.

L'I.A. è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti il trasporto scolastico, i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche. L'I.A. per lo svolgimento del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della Strada ed a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti, anche amministrativi, adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

L'I.A. dovrà consentire l'accesso ai mezzi e assicurare il massimo di collaborazione e l'accessibilità alle informazioni al personale appositamente incaricato dal Comune di Monte San Biagio di svolgere attività di vigilanza e controllo sulla regolarità di svolgimento del servizio. L'I.A. dovrà avvalersi di operatori (autisti e accompagnatori) che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

In relazione alle legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il gestore è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice , per quanto compatibili, che l'incaricato dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna per averne preso, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio.

In relazione all'inesistenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il gestore è tenuto a non concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 10 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il Coordinatore del servizio di trasporto scolastico, il cui nominativo ed i relativi aggiornamenti vengono indicati all'affidatario.

E' in facoltà del Coordinatore eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto.

Il Coordinatore redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'I.A., che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

Art. 11 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

L'I.A. è tenuto a produrre all'Ente, con cadenza mensile, prima dell'emissione delle fatture, ed entro il giorno 10 del mese successivo al mese di riferimento, specifici report riportanti i chilometri percorsi - per ciascuna linea e per l'intero servizio - nel mese di riferimento.

Art. 12 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni 5 (cinque) a partire dalla data di stipula del contratto. Gli anni di riferimento del servizio sono quelli scolastici. Generalmente l'a.s. inizia entro la prima decade di settembre di ogni anno e termina entro la prima decade del mese di giugno dell'anno successivo. Qualora il contratto venga stipulato nel corso dell'anno scolastico corrente la scadenza dello stesso si avrà dopo cinque anni (esempio: il contratto stipulato il 31 marzo 2019 scadrà il 30 marzo 2024)

Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto ed in caso di esito positivo della gestione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, il Comune si riserva la facoltà, di rinnovare l'affidamento di un servizio conforme al progetto presentato, agli stessi patti e condizioni, nei due anni successivi alla stipula del contratto iniziale. Le condizioni per il rinnovo dell'affidamento dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente Capitolato, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato con le modalità di cui al successivo art. 14.

Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'affidatario si impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni a semplice richiesta del Comune, per un periodo non superiore a 9 mesi (proroga tecnica).

Art. 13 - CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per lo svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato, il Comune corrisponderà all'I.A. per il periodo settembre - giugno di ciascun anno dell'appalto, il prezzo offerto in sede di gara moltiplicato per il numero dei chilometri netti percorsi per il servizio in oggetto per previsti l'anno scolastico di riferimento.

La variabilità dei percorsi svolti che comporti l'aumento - in riferimento a ciascun anno scolastico di vigenza dell'appalto e senza possibilità di sommare le maggiori percorrenze di anni scolastici diversi - di oltre il 10% e fino al 30% dei chilometri previsti nel programma rispetto a quelli indicati di (Km. 69.048) comporta l'aumento del compenso dell'appaltatore calcolato al costo chilometrico risultante dall'appalto moltiplicata per la differenza dei chilometri percorsi eccedenti la variazione del 10%; la variabilità dei percorsi svolti che comporti la diminuzione - in riferimento a ciascun anno scolastico di vigenza dell'appalto e senza possibilità di sommare le maggiori percorrenze di anni scolastici diversi - di oltre il 10% e fino al 30% dei chilometri previsti comporta la diminuzione del compenso dell'appaltatore calcolato al costo chilometrico risultante dall'appalto moltiplicata per la differenza dei chilometri percorsi eccedenti la variazione del 10%.

Le eventuali variazioni annuali - in aumento o in diminuzione - rispetto ai percorsi indicati nel programma annuale non superiori complessivamente al 10% dei Km. complessivi, non dovranno comportare aumento di spesa per variazioni in aumento né riduzioni di spesa per variazioni in diminuzione e l'impresa aggiudicataria sarà obbligata ad ottemperarvi senza che nessuna indennità o rimborso siano dovuti.

Il Comune corrisponderà in n. 10 quote mensili all'affidatario, per il periodo settembre - giugno, il prezzo offerto in sede di gara moltiplicato per il numero dei chilometri netti percorsi.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di fatture mensili esclusivamente in formato elettronico.

Le percorrenze sono calcolate sommando i trasferimenti dal luogo di partenza dei mezzi della Ditta, dall'autorimessa sul territorio comunale e i percorsi per ogni corsa dal luogo di inizio del servizio al relativo plesso scolastico e viceversa.

- I percorsi e gli orari da effettuare da parte della Ditta per l'esecuzione del servizio sono indicati nell'allegato 1 suddivisi per plesso scolastico e saranno soggetti a variazioni e modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto e dall'art. 106 del D Lgs 50/2016, sulla base delle effettive necessità dell'utenza scolastica, in aumento o in diminuzione da stabilire nel programma di esercizio prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento. Fanno carico all'impresa appaltatrice e peraltro si intendono compresi nel prezzo offerto, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio, alla pulizia giornaliera dei veicoli ed ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.

- L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Art. 14 – REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi potrà operare dal secondo anno di durata del contratto, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti a seguito di apposita ed adeguata istruttoria del responsabile del procedimento. La revisione dovrà essere richiesta espressamente dall'affidatario e dovrà essere corredata dagli elementi giustificativi. Decorrerà dalla data di ricevimento della richiesta, rimanendo quest'ultima priva di effetto retroattivo.

La revisione prezzi riguarderà il prezzo al chilometro del servizio di trasporto scolastico.

Si applicherà l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal Governo, nel corso della vigenza dell'appalto, per la revisione dei prezzi dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

In merito ai punti elencati di seguito l'I.A. dovrà :

A) Con riferimento al personale impiegato e ai mezzi utilizzati:

- comunicare al Comune prima dell'inizio della gestione i seguenti dati :
 - nominativo del Responsabile del servizio;
 - elenchi nominativi del personale impiegato (compresi gli addetti al servizio di vigilanza e accompagnamento) allegando, per gli autisti, copia della patente di guida e dell'eventuale abilitazione prevista dalle norme vigenti e per gli accompagnatori l'indicazione dei titoli di studio e professionali;
 - copia dei libretti di circolazione dei mezzi impiegati nel servizio, incluse le riserve;
 - copia delle polizze assicurative dei mezzi e dei certificati di assicurazione.

- provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che il Comune a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati. La sostituzione dovrà comunque avvenire entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta.

B) Con riferimento al rapporto di lavoro.

L'I.A. dovrà inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune.

Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.

Qualora l'I.A. risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. In caso di ritardo dell'I.A. nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata all'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario. Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall'articolo 23 previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità.

L'I.A. sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il Comune è pertanto esonerato :

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini, ai loro genitori o incaricati da essi, ai loro accompagnatori o ad altri utenti della strada durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, a bordo delle vetture e al di fuori di esse. L'affidatario dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà :

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a 5.000.000,00 di euro con un sottolimito per RCO a 3.500.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 di euro a persona;
- essere estesa alla RCO personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata.

L'I.A. dovrà inoltre attivare, per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a 150.000,00 euro per morte, 150.000,00 euro per invalidità permanente, 10.000,00 euro per spese mediche, 500,00 per spese di trasporto e 50,00 euro giornalieri per max 360 giorni per diaria di ricovero ospedaliero.

Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico indicato che, per l'anno scolastico 2018/19, ammontano a circa n. 201. Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

Saranno a carico dell'I.A. i danni ai veicoli e causati nel corso della gestione esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

D) Sicurezza sul luogo di lavoro

L'I.A. è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto. L'I.A., nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo. L'I.A. è tenuta a :

- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e nei mezzi in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire nel servizio la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione.

E) Ulteriori obblighi

L'I.A. è tenuta a :

- far rispettare il divieto di fumo in tutti i mezzi utilizzati per il servizio e negli gli ambienti interni della sede operativa aperta al pubblico individuando un responsabile;
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi.

Art. 16 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.

Art. 17 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio di trasporto scolastico e nel servizio di vigilanza e accompagnamento sugli scuolabus, l' I.A. subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'articolo 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

L'elenco del personale in servizio presso l'impresa che attualmente esegue il servizio è riportato nell'allegato 2

Art. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l' I.A. è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art.93 del DLgs 50/2016.

La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'impresa affidataria.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale di appalto.

Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente con le modalità indicate all'art. 113 comma 5 del D.lgs 50/2016.

Art. 19 – CONTRATTI AGGIUNTIVI

Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesto all'impresa un ampliamento del servizio appaltato, ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016 e del successivo articolo 26, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.

Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.

Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il rogito del contratto aggiuntivo, essi sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo del contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo; si procede quindi al calcolo dei diritti dovuti sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.

Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui all'art. 37.

Art. 21 – RINNOVO

Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito. E' esclusa ogni altra forma di rinnovo fatta salva la proroga tecnica nelle more dell'indizione nuova gara.

Art. 22 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

L' I.A. che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, in base alla loro rilevanza.

Art. 23 – VARIANTI CONTRATTUALI

Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 106 del DLgs 50/2016 e nel rispetto e con l'osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.

Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l'appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l'appaltatore medesimo, ritenute opportune dal Comune.

Art. 24 – PENALITÀ': FATTISPECIE E IMPORTI

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori eventuali responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:

- a) 1‰ al giorno per comportamento lesivo dell'incolumità dei passeggeri da parte dell'autista e per grave inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (es: revisione periodica dei mezzi, ecc.);
- b) 1‰ per ogni giorno di grave ritardo nell'osservanza degli orari di svolgimento del servizio e/o per mancato rispetto degli itinerari e delle fermate previsti;
- c) 1‰ per giorno per comportamento lesivo della personalità e/o moralità dei passeggeri da parte dell'autista;
- d) 0,5‰ per ogni giorno di accertata imperfetta manutenzione dei veicoli;
- e) da 0,3‰ a 1‰ per giorno per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto, secondo la gravità dell'infrazione accertata.

Art. 25 – PENALITÀ' - MODALITÀ' DI APPLICAZIONE

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile del procedimento su segnalazione del coordinatore del servizio del contratto a mezzo di raccomandata AR o pec.

L' I.A. avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non

pervengano all'Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si darà corso all'applicazione delle penali.

Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull'importo cauzionale, con conseguente obbligo dell'I.A. a provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta del Comune, al reintegro della stessa.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il totale delle penali non potrà superare il **10%** (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, al netto d'IVA; ove tale limite venga superato il contratto verrà risolto.

Art. 26 – VARIANTI CONTRATTUALI

Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 106 del DLgs 50/2016 e nel rispetto e con l'osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.

Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l'appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l'appaltatore medesimo, ritenute opportune dal Comune.

Art. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO

La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato.

Art. 28 – CESSIONE DELL'AZIENDA

L'acquirente dell'impresa aggiudicataria dell'appalto subentra nel contratto con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.

Quanto disposto al comma 1 si applica anche in caso di affitto o usufrutto dell'azienda e nei casi di trasformazione, fusioni e scissioni.

Art. 29 – CESSIONE DEL CREDITO

E' ammessa la cessione dei crediti vantati dall'I.A. verso il Comune, ai sensi dell'articolo 116, comma 13, del D.lgs n. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 30 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune.

La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

Art. 31 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione : si applica in materia, per quanto compatibile, l'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Risoluzione : sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il mancato rispetto di quanto previsto all'art.9. Inoltre il responsabile dell'esecuzione quando accerti che i comportamenti dell'I.A. comportino grave inadempimento alle obbligazioni del contratto o grave irregolarità tale da compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al coordinatore una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi non eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'I.A. Il coordinatore del servizio formula la contestazione degli addebiti all'I.A. assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'I.A. abbia risposto, il Comune, su proposta del coordinatore del servizio dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'I.A. rispetto alle previsioni contrattuali, il coordinatore del servizio assegna un termine che, salvi casi d'emergenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i servizi in ritardo e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'I.A., gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale. Qualora l'inadempimento permanga, il Comune dispone la risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione , l'I.A. ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 32 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

Art. 33 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

Nei soli casi di risoluzione del contratto il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 34 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 l'I.A. si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente appalto, per cui tutte le transazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'I.A. si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'I.A., il sub appaltatore o il sub contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell'I.A.

Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Comune.

Art. 35 - TRASPARENZA

L'I.A. espressamente ed irrevocabilmente :

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle

dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'I.A. non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ., per fatto e per colpa dell'I.A., che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI

Le informazioni accessibili, al fine di consentire all'I.A. lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato sono i dati anagrafici degli utenti completi di indirizzo di partenza, scuola frequentata e indirizzo di ritorno;

L'I.A. può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'I.A. deve comunicare prima dell'inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l'accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'impresa affidataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 37 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'I.A. del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.

Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

Art. 38 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'I.A. tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

L'IVA si intende a carico del Comune. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/1972 introducendo l'articolo 17 - ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA da parte degli Enti Pubblici direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre l'aliquota IVA verrà versata all'Erario. In caso di riaffidamento del contratto prevista al precedente articolo 3 le eventuali spese saranno a carico dell'affidatario.

L'I.A. sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34 del Decreto Legge 179/2012 come modificato dalla Legge di conversione 221/2012 e s.m.i., alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione

Art. 39 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra Ente Committente e Appaltatore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Latina.

In ogni caso l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 40 – SPESE PER PUBBLICITA' DI GARA

Come da vigente normativa, sono posti a carico dell' I.A. gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara sui quotidiani con esclusione delle spese di pubblicazione sulla GU. Tali oneri devono essere versati alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della stazione appaltante.

Sarà cura della Stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti.

Art. 41 - NORMA DI RINVIO

A corredo e a completamento delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, si richiama espressamente la normativa vigente nella materia oggetto dell'appalto.

Il Responsabile
Sig. Aldo Filippi

Il responsabile della CUC
dott. Fausto Fallovo

Allegati:

- 1) Progetto del servizio
- 2) Elenco personale

